

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**IN**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Primo referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott. Laura De Rentiis	Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario (relatore)
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott. Cristiano Baldi	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario

**nella camera di consiglio del 20 giugno 2012**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota n. 6238 del 7 giugno 2012 con la quale il Sindaco del Comune di Almenno San

Bartolomeo ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

Udito il relatore, dott. Donato Centrone

#### **Premesso che**

Il Sindaco del comune di Almenno San Bartolomeo, con nota n. 6238 del 7 giugno 2012, ha formulato una richiesta di parere in relazione all'impatto dell'art. 9 comma 1 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, sancente il divieto di superamento per il triennio 2011-2013 del trattamento retributivo spettante ai dipendenti pubblici nel 2010, sul riconoscimento delle c.d. progressioni orizzontali previste dal CCNL di comparto, che l'amministrazione intende attribuire sulla base di un contratto integrativo stipulato nell'anno 2010.

In particolare, la Giunta comunale, con provvedimento del luglio 2010 aveva autorizzato la delegazione trattante alla stipulazione del contratto decentrato, poi regolarmente firmato in data 27 luglio 2010. L'art. 21 del prefato contratto, con riguardo all'istituto delle progressioni orizzontali, la cui disciplina si rinviene nell'art. 5 del CCNL di comparto del 31/03/1999, contiene la seguente clausola: "tali risorse (quelle destinate alle progressioni orizzontali) saranno liquidate solo qualora la normativa sul trattamento economico complessivo, attualmente bloccato dall'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010, consenta tale possibilità".

Il Sindaco riferisce che, sotto il profilo contabile, il necessario impegno di spesa è stato assunto nell'anno 2010, in sede di sottoscrizione del contratto decentrato, e, di conseguenza, i relativi stanziamenti sono stati accantonati a residuo.

Ai fini della concreta attribuzione, non è stata invece effettuata la valutazione del personale avente diritto alla progressione e, pertanto, non si è provveduto alla liquidazione ed al riconoscimento del beneficio agli aventi diritto, stante l'esposta autolimitazione derivante dall'interpretazione data all'art. 9 comma 1 del d.l. n. 78/2010.

In realtà, sostiene il Comune, tale cautela si è rivelata priva di fondamento poiché è stato chiarito che l'art. 9 comma 1 del d.l. n. 78/2010, ha cristallizzato la retribuzione del singolo dipendente a quella del 2010. La novella legislativa non consentirebbe cioè di attribuire progressioni orizzontali nel triennio 2011-2013 (il Comune istante cita il parere della Sezione n. 69/2011) ma non nel 2010, anno in cui nessun vincolo finanziario sussisteva.

Nel frattempo il Comune di Almenno San Bartolomeo non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2011 con conseguente applicazione delle sanzioni previste nel successivo esercizio 2012.

Posto che la mancata applicazione delle progressioni orizzontali nell'anno 2010, deriva sostanzialmente da un'erronea interpretazione delle norme di finanza pubblica, con specifico riferimento ai vincoli introdotti dall'art. 9 d.l. n. 78/2010, valevoli per gli anni 2011, 2012 e 2013, il Comune chiede di conoscere se sia conforme alle norme di contabilità riconoscere, ai dipendenti

aventi diritto (ai sensi dell'art. 6 CCNL 31/03/1999, le progressioni orizzontali sono attribuite previa selezione, senza alcun automatismo, sulla base delle previste metodologie di valutazione delle prestazioni e dei risultati), il beneficio economico con decorrenza 1° gennaio 2010 (trattandosi d'istituto la cui applicazione riguarda la valutazione dell'anno 2010). Difatti, riferisce, se tale istituto fosse stato applicato correttamente nell'anno 2010, non avrebbe avuto alcun impatto sulle limitazioni introdotte con l'art. 9 commi 1 e 2 bis del d.l. n. 78/2010.

### **In merito all'ammissibilità della richiesta**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

In relazione allo specifico quesito formulato dal Sindaco del Comune di Almenno San Bartolomeo, la Sezione osserva quanto segue.

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità dell'attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (si rinvia, per tutte, alla Delibera della Sezione del 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva per l'attivazione di questa particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso del Comune, il Sindaco quale organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 TUEL.

Il presente presupposto soggettivo sussiste nel quesito richiesto dal Sindaco del Comune di Almenno San Bartolomeo con nota del 7 giugno 2012.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri *in materia di contabilità pubblica*.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

La Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere n.5/AUT/2006 e n.9/SEZAUT/2009. In queste ultime si è precisato che la funzione consultiva non può intendersi come consulenza generale agli enti, ma ristretta esclusivamente alla materia contabile pubblica, quindi a quanto attiene ai bilanci pubblici e alle norme e ai principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio, o comunque limitata a temi di carattere generale sempre nella materia contabile, con esclusione di richieste di parere che comportino valutazioni nel merito di procedimenti amministrativi già adottati o da adottarsi.

Si è detto inoltre che le questioni compatibili con il ruolo istituzionale delle sezioni regionali di controllo debbono riguardare questioni di carattere generale, con esclusione di quelle che comportano valutazioni su specifici casi concreti di gestione.

Inoltre, il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge o di interferenza, in concreto, con competenze di altri organi giurisdizionali.

La Corte dei conti, in Sezioni Riunite, nella delibera n. 54/2010 del 17 novembre 2010, ha

precisato, infine, che l'ausilio consultivo deve riferirsi all'esegesi di normative e conseguenti atti applicativi che "disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli". Può altresì riguardare l'interpretazione di norme disciplinanti le "modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio".

Le Sezioni Riunite evidenziano come talune materie (quali quelle concernenti la spesa per il personale; l'attività di assunzione, cui sono equiparate le progressioni di carriera; la mobilità; gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni; i consumi intermedi ecc.), in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci, vengono a costituire inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì, preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue "la previsione legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi, come detto, sulla sana gestione finanziaria degli Enti e sui pertinenti equilibri di bilancio".

Quanto esposto induce a ritenere ammissibile il quesito posto dal Comune di Almenno San Bartolomeo concernente l'interpretazione di una norma di legge (l'art. 9 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010) recante limiti all'aggregato della spesa per il personale, nel quadro di precisi obiettivi di finanza pubblica propri dell'intero testo legislativo (recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica") in cui la disposizione si inserisce.

### **Esame nel merito**

L'esame del merito deve essere circoscritto alla valutazione di conformità alle norme di contabilità pubblica del riconoscimento a dipendenti comunali, nel corso del 2012, di progressioni orizzontali in applicazione dell'art. 5 del CCCNL del 31 marzo 1999 e, sulla base di quanto previsto da quest'ultimo, del contratto decentrato stipulato dal Comune in data 27 luglio 2010.

Rimandando alla normativa contrattuale la valutazione della ricorrenza dei presupposti e dei requisiti per l'attribuzione prospettata (cfr. artt. 5 e 6 CCNL comparto Regioni ed Enti locali del 31 marzo 1999), sul piano contabile e dell'osservanza delle norme poste in tema di coordinamento della finanza pubblica appaiono opportune le seguenti indicazioni.

Il quesito involge, in primo luogo, l'esatta individuazione del tetto retributivo di riferimento per l'applicazione delle disposizioni limitative di spesa poste dall'art. 9 commi 1 e 2 bis del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010.

Nel corso dell'attività consultiva, la Sezione ha più volte precisato che il predetto limite deve essere applicato in termini di competenza/stanziamento piuttosto che di cassa.

Nel parere n. 664/2011, per esempio, in riferimento ai limiti posti al trattamento retributivo "ordinariamente spettante nel 2010", è stato precisato come il legislatore ha *expressis verbis* ritenuto di delimitare l'entità dei rinnovi contrattuali solo agli anni successivi al 2010. Ha infatti ancorato la determinazione dei livelli remunerativi all'anno solare 2010 utilizzando gli atecnici concetti di "spettanza" e "destinazione" che, prescindendo dalla fase erogativa della spesa, evidenziano la correlazione alle prestazioni lavorative rese nell'anno di riferimento.

La conferma è data dalla circostanza che il legislatore ha escluso la rilevanza dell'eventuale corresponsione di arretrati ("al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati") proprio ai fini della determinazione delle retribuzioni legittimamente attribuibili nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013 (che possono superare quanto corrisposto nel 2010 se riferite ad attività svolte o funzioni conseguite in precedenza, ma solo pagate, a titolo di arretrato, nel triennio successivo).

Sempre nel parere n. 664/2011 è stato altresì evidenziato come laddove il legislatore ha voluto estendere l'applicazione di tetti di spesa agli emolumenti relativi ad anni anteriori al 2011, l'ha fatto in modo espresso, come in altre disposizioni del medesimo decreto (*cf.* in tal senso l'art. 9 comma 4 che ha posto un tetto ai rinnovi contrattuali, anche non ancora stipulati, relativi agli anni 2008 e 2009).

Analogo ragionamento è stato operato in riferimento alla disposizione posta dall'art. 9 comma 2 bis dello stesso d.l. n. 78/2010 nei pareri n. 650/2011 e n. 635/2011.

In entrambi è stato evidenziato come la valutazione parametrica vada effettuata in termini di stanziamento e non di cassa. Di conseguenza si precisava che se le somme non erogate sono riferite ad attività già svolte dai dipendenti nell'anno in cui sono state stanziare, essendosi ormai realizzato il presupposto dell'obbligo retributivo a carico del Comune datore di lavoro, si tratterà solo di pagamenti da effettuare l'anno successivo (al di fuori dei limiti introdotti dal d.l. n. 78/2010). Di contro, qualora nell'anno di riferimento non sia neppure maturato il presupposto del diritto ai compensi aggiuntivi, le somme non potranno essere portate in aggiunta al parametro costituito dagli importi complessivamente stanziati (il c.d. "fondo") per la contrattazione decentrata nell'anno 2010.

Quanto al quesito specifico, la Sezione, con i precedenti pareri n. 589/2010 e 69/2011 (l'ultimo dei quali citato anche dal Comune istante), ha chiarito alcuni aspetti della problematica sottoposta.

Occorre ricordare che l'art. 5 del CCNL 1998-2001 del 31 marzo 1999, relativo al personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, ha dettato la disciplina delle progressioni economiche all'interno delle categorie (cd. "*progressione orizzontale*"), che si concreta nell'attribuzione, in aggiunta al trattamento tabellare previsto per la posizione di appartenenza, di un incremento economico fisso e continuativo (secondo quanto disposto dall'art. 13 dello stesso CCNL). Tale progressione economica si realizza, nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14 comma 3 del medesimo CCNL, previo il rispetto di specifici criteri analiticamente dettagliati per ogni categoria di personale (in sostanza, selettività nell'attribuzione e ancoramento alla positiva valutazione del raggiungimento di predeterminati obiettivi).

L'art. 23 del d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 ha ribadito che "le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,...., sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili", mentre il secondo comma della stessa norma dispone che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

Si tratta, pertanto, dell'enunciazione a livello legislativo di principi già declinati, per il personale degli enti locali, nelle disposizioni contrattuali nazionali.

Pertanto, circa la possibilità, prospettata dal Comune istante, di attribuire nel 2012 le progressioni economiche sulla base di un contratto integrativo stipulato nel 2010 e in relazione ad attività espletata nel corso del medesimo esercizio e del merito individuale ivi maturato, occorre ricordare, in primo luogo, che le progressioni orizzontali seguono la disciplina dei contratti decentrati in essere.

Com'è stato chiarito anche dall'ARAN (parere n. 399-5F4), è necessario, per evidenti motivi di trasparenza e correttezza dei comportamenti del datore di lavoro pubblico, che la decisione dell'ente di attivare nuove progressioni orizzontali nell'anno di riferimento ed i relativi criteri siano preventivamente conosciuti dal personale, in modo da consentire l'osservanza dei comportamenti ritenuti più opportuni ai fini della valutazione.

Accedendo a tale interpretazione, ne consegue che la decorrenza delle progressioni economiche non possa essere antecedente al momento in cui si determina la disponibilità delle risorse finanziarie (costituzione del c.d. "fondo destinato alla contrattazione integrativa" e certificazione da parte del Collegio dei revisori della conformità a legge e CCNL delle risorse destinate) e vengono individuati obiettivi e parametri per la valutazione nonché le metodologie per la verifica dell'attribuzione selettiva (al momento della stipula del contratto decentrato).

Entro tali limiti, è possibile che la successiva concreta verifica del conseguimento degli obiettivi posti in sede di contrattazione decentrata, avvenga successivamente (ordinariamente nell'anno

successivo a quello sulla base del quale le progressioni vengono attribuite e dal quale debbono avere decorrenza). Pertanto, purché conformi alle procedure di selezione e valutazione preventivamente previste dalla contrattazione decentrata (in conformità al CCNL), appare possibile che il concreto riconoscimento e formalizzazione avvenga nell'anno successivo.

Tanto premesso, occorre ricordare altresì che sempre l'art. 9 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, ha stabilito, al comma 21, che per il personale contrattualizzato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, le progressioni di carriera comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 hanno effetto, per i predetti anni, a fini esclusivamente giuridici.

Nel precedente parere n. 1015/2010 questa Sezione ha evidenziato che la norma ha estensione lata e si applica per ogni "progressione di carriera, comunque denominata", nel senso che ogni variazione d'inquadramento del dipendente (anche quella derivante dall'attribuzione di progressioni economiche) produrrà effetti soltanto sullo *status* giuridico, ma non sul trattamento economico.

Sotto il profilo temporale la norma incardina la predetta inefficacia per gli inquadramenti disposti a partire dal primo gennaio 2011 sino a tutto dicembre 2013.

Come precisato nel parere n. 69/2011, la disposizione non ha valore retroattivo e, nel silenzio normativo, possono essere fatte salve le progressioni disposte nel 2011 ma che hanno efficacia dal 2010, qualora i presupposti per la maturazione del nuovo inquadramento economico si siano verificati nell'anno precedente al periodo preso in considerazione dalla norma.

Quanto sopra con l'avvertenza che la decorrenza retroattiva al 2010 di benefici giuridici ed economici disposti nell'anno 2011 non può essere utilizzata quale strumento per eludere il divieto di progressione economica e di carriera previsto per il triennio 2011-2013.

In altri termini all'inquadramento giuridico seguirà il correlato trattamento economico solo se il beneficio maturato nel 2010, ma formalmente disposto/riconosciuto nel 2012, deriva da una progressione di carriera prevista dalla legge o dal contratto collettivo, i cui presupposti si sono verificati prima del periodo di applicazione della norma finanziaria (cioè entro il 31/12/2010).

Al fine di evitare condotte elusive al meccanismo di blocco stipendiale previsto dall'art. 9 commi 1 e 21 della legge n. 122/2010, non possono invece essere fatte salve, a fini economici, le progressioni in carriera disposte nel triennio 2011-2013 in cui l'avanzamento del dipendente sia conseguenza di valutazioni discrezionali dell'amministrazione con riferimento tanto alla promozione, quanto alla decorrenza degli effetti giuridici ed economici. Tali eventuali procedure non potranno che avere effetti esclusivamente giuridici sino al 31/12/2013.

Quanto esposto trova indiretta conferma anche in un recente parere della Sezione Piemonte (n. 13 del 23 febbraio 2012) in cui è stato precisato che, premesso che il criterio da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dell'art. 9 comma 1 del d.l. n. 78/2010 è quello della competenza, nel caso in cui l'aumento del trattamento retributivo "ordinariamente spettante" al

dipendente sia stato riconosciuto nel corso del 2010 appare necessario effettuare un'ulteriore verifica e valutazione.

Infatti, posto che il parametro normativo è ancorato a quanto teoricamente spettante e non all'ammontare concretamente erogato (in sostanza al trattamento retributivo maturato dal dipendente a fine 2010), il parere della Sezione Piemonte n. 23/2012 evidenzia che la disposizione contenuta nel citato art. 9 comma 1, introducendo la limitazione in questione, è entrata in vigore, nel testo attuale, al momento della conversione del decreto legge n. 78/2010, vale a dire il 31 luglio 2010 (legge 30 luglio 2010, n. 122, in G.U. 30 luglio 2010, n. 176, S.O. n. 174).

A partire da quel momento le amministrazioni pubbliche erano a conoscenza della circostanza che il trattamento economico del 2010 avrebbe rappresentato il limite massimo erogabile nel successivo triennio 2011-2013, con la conseguenza che ogni successiva decisione di incremento avrebbe comportato un beneficio in aumento per i dipendenti interessati.

Il legislatore non ha precluso alle singole Amministrazioni di adottare decisioni incrementative del trattamento retributivo nel periodo compreso fra il 31 luglio ed il 31 dicembre 2010, ma sembrerebbe ragionevole ritenere che nel periodo considerato gli Enti potessero solo portare a compimento procedure iniziate in precedenza e, comunque, non fossero abilitati ad adottare decisioni che potessero tradursi in una elusione, anche solo parziale, alla previsione contenuta nell'art. 9 commi 1 e 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.

**P.Q.M.**

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore  
(Donato Centrone)

Il Presidente  
(Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria  
il 25 giugno 2012  
Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)